



COMUNE SANT'AMBROGIO DI VALPOLICELLA

PROVINCIA DI VERONA

N° 13 Registro Delibere

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

adunanza Ordinaria di prima convocazione - seduta pubblica

Oggetto: APPROVAZIONE TARIFFE E SCADENZE TARI ANNO 2023-

L'anno **duemilaventitre**, addì **ventisette** del mese di **aprile** alle ore **17.30** nella Sala delle adunanze consiliari.

Previa l'osservazione di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri comunali.

All'appello risultano:

	Presenti	Assenti		Presenti	Assenti
1 Zorzi Roberto Albino	X		10 Grasso Andrea	X	
2 Ambrosi Renzo	X		11 De Agostini Bruna	X	
3 Riolfi Emily	X		12 Chiereghini Andrea	X	
4 Procura Silvano		X	13 Corona Vincenzo	X	
5 Zanotti Evita	X		14 Marconi Alberto		X
6 Destri Matteo	X		15 Grigoli Romina	X	
7 Aldegheri Alberto	X		16 Padovani Davide	X	
8 Damoli Laura	X		17 Toffalori Pier Luigi	X	
9 Tonel Luciano	X				
			Totale Presenti / Assenti	15	2

Il Sig. Zorzi Roberto Albino nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta.

Assiste alla adunanza la Dott.ssa Conforto Elisa Segretario Comunale del Comune il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Il Vice Sindaco Zanotti Evita illustra il punto all'ordine del giorno.

Il Consigliere Toffalori Pier-Luigi evidenzia come, purtroppo, si è diminuita l'autonomia dei Comuni in merito alla tassa dei rifiuti, il cui costo l'Amministrazione Comunale ha, comunque, contribuito a far aumentare, pertanto, annuncia il voto contrario.

Il Consigliere Padovani Davide facendo un confronto tra le tariffe della TARI negli ultimi anni evidenzia un costante aumento. "Nonostante la leggera diminuzione delle tariffe lo scorso anno dovute a contributi legati al Covid, quest'anno si è tornati ad un costante aumento delle tariffe rispetto ai valori 2021. Anche quest'anno ho fatto delle simulazioni per i diversi nuclei familiari e superfici ed ho osservato un maggiore aumento della tassazione all'aumentare dei componenti del nucleo familiare. Ad un comportamento virtuoso dei cittadini di Sant'Ambrogio purtroppo non si riesce a far corrispondere una premialità a livello di calo delle tariffe".

Il Vice Sindaco Zanotti Evita rileva che quanto affermato dai consiglieri sia vero e il Comune ha perso la sua autonomia in merito, tuttavia il livello di raccolta differenziata raggiunto nel comune aiuta a calmierare gli importi.

Il Consigliere Corona Vincenzo riconoscendo che le tariffe sono definite dal Consorzio di Bacino, rileva un costante aumento che aggrava le difficoltà delle famiglie. Dichiara il voto contrario.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la Legge 27 dicembre 2013, n. 147, Legge di Stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'Imposta Unica Comunale (I.U.C.), a decorrere dal 1° gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

CONSIDERATO che la richiamata Legge di Stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

VISTA la Legge 27 dicembre 2019, n. 160 (Legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738, ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI) la quale rimane in vigore;

VISTA la legge 27 dicembre 2017, n. 205, all'art. 1, comma 527, ha attribuito all'Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente (ARERA), tra l'altro, le funzioni di regolazione in materia di predisposizione ed aggiornamento del metodo tariffario per la determinazione dei corrispettivi del servizio integrato dei rifiuti e dei singoli servizi che costituiscono attività di gestione, a copertura dei costi di esercizio e di investimento, compresa la remunerazione dei capitali, sulla base della valutazione dei costi efficienti e del principio «chi inquina paga»;

VISTE le deliberazioni ARERA:

- n. 443 del 31/10/2019 e s.m.i. che ha definito i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018/2021;
- n. 444 del 31/10/2019 riguardante disposizioni in materia di trasparenza del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati;
- n. 57 del 03/03/2020, contenente semplificazioni procedurali per la disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 2 del 27/03/2020, contenente chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti;
- n. 363/2021/R/RIF del 03/08/2021 "Approvazione del Metodo Tariffario Rifiuti (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025";
- n. 2/2022/a "quadro strategico 2022-2025 dell'Autorità di regolazione per energia reti e

ambiente” per la gestione del ciclo dei rifiuti;

- n. 15/2022/R/rif del 18/01/2022 “Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani” che ha approvato il testo unico per la regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), il quale impone il rispetto di una serie di determinati obblighi di servizio ai soggetti gestori del servizio rifiuti, ivi inclusi i gestori delle tariffe e rapporti con l’utenza a decorrere dal 1° gennaio 2023;

VISTA la determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021 del 04/11/2021 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti la proposta tariffaria e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti approvata con deliberazione 363/2021/R/RIF (MTR-2) per il secondo periodo regolatorio 2022-2025”;

PRESO ATTO che:

- con deliberazione n. 07 del 05.05.2022 il Consiglio di Bacino Verona Nord, in quanto Ente territorialmente competente (ETC), ha provveduto alla validazione del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2022-2025;
- il PEF relativo all’anno 2023, per il Comune di Sant’Ambrogio di Valpolicella, prevede un importo totale arrotondato di Euro 1.095.195,00 (al lordo delle detrazioni di cui al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2021 e della quota proventi servizio di raccolta verde porta a porta), suddiviso in parte fissa (pari ad Euro 401.963,00) e parte variabile (pari ad Euro 693.231,00);

CONSIDERATO che con deliberazione n. 22 del 31.05.2022 il Consiglio Comunale ha preso atto del Piano Economico Finanziario (PEF) relativo al periodo 2022-2025, validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord con deliberazione n. 07 del 05.05.2022;

DATO ATTO che, al fine dell’elaborazione delle tariffe TARI per l’anno 2023 dal totale dei costi del PEF sono stati detratti i seguenti importo:

- Euro 5.119,00 relativo alle detrazioni di cui al comma 1.4 della determinazione ARERA n. 2/DRIF/2021, derivanti dal contributo presunto del MIUR relativo alla TARI 2023 delle scuole del territorio comunale (quota di costo fisso per € 1.075,00 e variabili per € 4.044,00),
- Euro 79.550,00 per quota proventi del servizio raccolta verde porta a porta, come illustrato nella relazione di accompagnamento al Piano Economico Finanziario e riportato nel Piano Economico Finanziario validato dal Consiglio di Bacino Verona Nord (quota di costo fisso);

PRESO ATTO della deliberazione di Giunta Comunale n. 70 del 20.04.2022 ad oggetto “Servizio di raccolta porta a porta della frazione verde. Atto di indirizzo” con la quale si stabilisce di mantenere le quote annuali quanto più allineate a quelle attuali (stabilite con la deliberazione di Giunta comunale 253/2015) demandando al Consiglio Comunale la loro definizione e approvazione

EVIDENZIATO, come sopra accennato, che l’art. 1, comma 738, della Legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata Legge di Stabilità 2014 dai commi da 641 a 668;

ATTESO che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinenti o accessorie a locali tassabili, non operative, e le aree comuni condominiali di cui all’articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

EVIDENZIATO che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo

locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

ATTESO che il metodo di raccolta attualmente vigente sul territorio comunale non consente la misurazione puntuale del quantitativo di rifiuti prodotta da ciascuna utenza e pertanto, ai fini del riparto tra le utenze domestiche e quelle non domestiche, è possibile adottare, fra i criteri razionali previsti, quello della superficie, adeguato alla specificità delle utenze non domestiche insistenti sul territorio, da cui emerge il seguente riparto:

Utenze domestiche: 69%

Utenze non domestiche: 31%;

CONSIDERATO che l'art. 1 della legge 27.12.2013, n. 147 prevede:

- al comma 651, che il Comune nella commisurazione della TARI tiene conto dei criteri determinati con il Regolamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158;
- al comma 652, la facoltà per i Comuni di derogare, nella determinazione delle tariffe del tributo, ai limiti massimi e minimi fissati dal DPR n. 158/1999 per i coefficienti Kb, Kc e Kd, concernenti rispettivamente la quota variabile della tariffa delle utenze domestiche e le quote fissa e variabile di quelle non domestiche;
- al comma 654, che la TARI deve assicurare la copertura integrale dei costi del servizio;

VALUTATO, quindi, di stabilire che, ai fini della determinazione dei coefficienti Kb (relativo alla parte variabile delle utenze domestiche), Kc (Coefficiente potenziale di produzione per attribuzione parte fissa della tariffa delle utenze non domestiche) e Kd (coefficiente di produzione per attribuzione parte variabile della tariffa delle utenze domestiche) di cui al D.P.R. 158/1999, si debbano prendere come riferimento i valori di seguito riportati che sono pari al minimo per le utenze domestiche e modulati secondo la facoltà concessa all'ente dall'art. 1 c. 652 della L. 147/2013 nonché dalla L. 145/2018 per i coefficienti delle utenze non domestiche;

RITENUTE congrue le tariffe definite per le utenze domestiche e per le attività produttive, in particolare per quanto attiene l'individuazione dei coefficienti di produttività dei rifiuti per ogni differente categoria di attività esistente. Tali coefficienti sono stati agganciati alla superficie dei locali al fine di garantire un calcolo tariffario vicino alla reale produzione di rifiuti per ogni categoria, in applicazione della tabella allegato 1 al DPR 158/1999, nella misura minima dei coefficienti di producibilità indicati nella medesima, ad eccezione delle categorie n. 29 "Banchi di mercato genere alimentari", n. 30 "Discoteche, night club" per le quali detto valore minimo è stato incrementato del 50% , tenendo conto sia della notevole quantità di rifiuti prodotti, sia dell'elevato costo per l'espletamento del servizio di pulizia in occasione di sagre e manifestazioni;

VISTO l'art. 57 bis comma 1, lettera a) del D.L. n.124 del 26/10/2019 che ha modificato l'art. 1, comma 652, della Legge n. 147/2013 prevedendo "(...) Nelle more della revisione del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 aprile 1999, n. 158, al fine di semplificare l'individuazione dei coefficienti relativi alla graduazione delle tariffe il comune può prevedere, per gli anni a decorrere dal 2014 e fino a diversa regolamentazione disposta dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, ai sensi dell'articolo 1, comma 527, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, l'adozione dei coefficienti di cui alle tabelle 2, 3a, 3b, 4a e 4b dell'allegato 1 al citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 158 del 1999, inferiori ai minimi o superiori ai massimi ivi indicati del 50 per cento, e può altresì non considerare i coefficienti di cui alle tabelle 1a e 1b del medesimo allegato 1..".

RITENUTO di fissare le rate per l'anno 2023 per il versamento della TARI, come previsto dalla Deliberazione n. 15/2022 del 18.01.2022 "Regolazione della qualità del servizio di gestione dei rifiuti urbani- approvazione del Testo Unico per la regolamentazione della qualità del servizio di

gestione dei rifiuti urbani (TQRIF), la scadenza con scadenza semestrale rispettivamente:

rata n. 1 (50% del dovuto nell'anno), con scadenza al 12/06/2023;

rata n. 2 (saldo del dovuto nell'anno), con scadenza al 12/12/2023;

rata unica entro la scadenza della prima rata;

STABILITO che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;

VISTO

- il comma 683 dell'art. 1 della legge n. 147/2013 il quale prevede che il Consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal Consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia;
- l'art. 3, comma 5-quinquies, del D.L. n. 228/2021, convertito con modificazioni dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale n. 49 del 28.02.2022, supplemento ordinario n. 8) che prevede che a decorrere dall'anno 2022, i Comuni "possono" approvare i PEF, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno";

VISTI:

- l'articolo 151 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento;
- l'articolo 1, comma 775, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, il quale differisce al 30 aprile 2023 il termine di approvazione del bilancio di previsione 2023/2025 degli enti locali, ai sensi dell'art. 151, comma 1, sopra richiamato;

VISTI:

- l'art. 1, comma 666, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 che conferma l'applicazione del Tributo Provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'art. 19 del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504;
- l'art. 19, comma 7, del D. Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, come modificato dall'art. 38- bis del D. L. 26 ottobre 2019, n. 124, in base al quale la misura del tributo provinciale di cui al medesimo articolo è fissata, dal 1° gennaio 2020, al 5% del prelievo collegato al servizio rifiuti solidi urbani stabilito dal comune ai sensi delle leggi vigenti in materia, salvo diversa deliberazione da parte della provincia o della città metropolitana e per effetto del quale sono state modificate, dal 1° giugno 2020, le modalità di riversamento del tributo alla competente provincia/città metropolitana;

PRESO ATTO che la delibera che approva le tariffe del tributo sui rifiuti (TARI) dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dal richiamato art. 13, comma 15-ter, del D.L. n. 201/2011;

VERIFICATO che, nel rispetto della suddetta disposizione normativa, le delibere concernenti i tributi comunali come la TARI acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata mediante inserimento del testo delle stesse nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera si

riferisce e purché il comune abbia effettuare l'invio telematico entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno;

ATTESO che la trasmissione delle delibere dovrà avvenire esclusivamente mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico;

RITENUTO che la presente deliberazione, in forza delle norme sopra richiamate, ha natura regolamentare e pertanto necessita del parere formulato dall'organo di revisione economico-finanziaria ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b, punto 7, del D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTO, pertanto, il parere dell'organo di revisione economico finanziario verbale n. 12 del 19/04/2023, acquisito al protocollo comunale in data 19/04/2023, al n. 7477;

VISTI i pareri espressi, ai sensi dell'art. 49, I comma, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267 allegati al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale dello stesso;

Con votazione espressa in forma palese, per alzata di mano, con il seguente esito:

Presenti: n. 15 (Zorzi, Zanotti, Riolfi, Destri, Chierighini, Damoli, Ambrosi, Aldegheri, Tonel, Grasso, De Agostini, Toffalori, Corona, Grigoli, Padovani);

Favorevoli: n. 11 (Zorzi, Zanotti, Riolfi, Destri, Chierighini, Damoli, Ambrosi, Aldegheri, Tonel, Grasso, De Agostini);

Contrari: n. 4 (Toffalori, Corona, Grigoli, Padovani);

Astenuti: nessuno;

DELIBERA

1. tutto quanto esposto in premessa è parte integrante e sostanziale della presente deliberazione;
2. di approvare, per l'anno 2023, le tariffe della tassa sui rifiuti (TARI) nelle misure indicate nell'allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale della stessa;
3. di dare atto che le tariffe di cui al precedente punto 2) sono state determinate al fine di assicurare l'integrale copertura della spesa con riferimento ai costi indicati nel Piano Finanziario del servizio gestione rifiuti urbani anno 2023, approvato con deliberazione del Consiglio di Bacino Verona Nord n. 7 del 05.05.2022, che ammonta ad € 1.095.195,00 di cui € 5.119,00 detrazioni previste al comma 1.4 della determina 2/DRIF/2020 ed € 79.550,00 per quota proventi del servizio raccolta verde porta a porta, con la suddivisione dei costi come segue:
 - costi da coprire con la parte fissa 36,70% (dato rilevato dal PEF 2023);
 - costi da coprire con la parte variabile 63,30%(dato rilevato dal PEF 2023);
 - costi attribuiti alle utenze domestiche 69%;
 - costi attribuiti alle utenze non domestiche 31%;
4. di approvare le tariffe del servizio di raccolta porta a porta della frazione verde come indicato nella delibera di Giunta Comunale n. 70 del 20.04.2022 come segue:
 - euro 75,00 per l'abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre per lo svuotamento di un bidone per utenza;
 - euro 100,00 per l'abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre per lo svuotamento di due bidoni per utenza;
 - euro 125,00 per l'abbonamento annuale al servizio dal 1 gennaio al 31 dicembre per lo svuotamento di tre bidoni per utenza;
5. di prendere atto che l'ammontare del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente, ex art. 19 del D. Lgs. n. 504/1992, (addizionale provinciale TEFA) è pari al 5% della TARI

6. di determinare i coefficienti Ka, Kb, Kc, Kd di legge, come da tabelle allegate al DPR 158/99, secondo il valore minimo indicato nelle stesse, ad eccezione delle categorie n. 29 "Banchi di mercato genere alimentari "n. 30 "Discoteche, night club" per le quali detto valore minimo è stato incrementato del 50%, tenendo conto sia della notevole quantità di rifiuti prodotti, sia dell'elevato costo per l'espletamento del servizio di pulizia in occasione di sagre e manifestazioni, come di seguito riportato:

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	Ka Coefficiente di adattamento per superficie e numero di componenti famiglia
1	0.80
2	0.94
3	1.05
4	1.14
5	1.23
6 o più	1.30

N. Componenti del nucleo familiare o convivenza	Kb Coefficiente proporzionale di produttività per numero componenti del nucleo familiare
	min.
1	0.6
2	1.4
3	1.8
4	2.2
5	2.9
6 o più	3.4

Categoria	Kc coeff. potenziale di produzione rifiuti
(1) Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	0.40
(2) Cinematografi e teatri	0.30
(3) Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	0.51
(4) Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi	0.76
(5) Stabilimenti balneari	0.38
(6) Esposizioni, autosaloni	0.34
(7) Alberghi con ristorante	1.20
(8) Alberghi senza ristorante	0.95
(9) Case di cura e riposo	1.00
(10) Ospedali	1.07
(11) Uffici, agenzie, studi professionali	1.07
(12) Banche ed istituti di credito	0.55
(13) Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	0.99
(14) Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	1.11
(15) Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	0.60
(16) Banchi di mercato beni durevoli	1.64

(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1.09
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0.82
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto	1.09
(20)Attività industriali con capannoni di produzione	0.38
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici	0.55
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	5.57
(23)Mense, birrerie, amburgherie	4.85
(24)Bar, caffè, pasticceria	3.96
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi, generi alimentari	2.02
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste	1.54
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	7.17
(28)Ipermercati di generi misti	1.56
(29)Banchi di mercato genere alimentari	5.25
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	1.56

Categoria	<i>Kd coeff. di produzione in Kg/mq anno</i>
(1)Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto	3.28
(2)Cinematografi e teatri	2.50
(3)Autorimesse e magazzini senza vendita diretta	4.20
(4)Campeggi, distributori carburanti,impianti sportivi	6.25
(5)Stabilimenti balneari	3.10
(6)Esposizioni, autosaloni	2.82
(7)Alberghi con ristorante	9.85
(8)Alberghi senza ristorante	7.76
(9)Case di cura e riposo	8.20
(10)Ospedali	8.81
(11)Uffici, agenzie, studi professionali	8.78
(12)Banche ed istituti di credito	4.50
(13)Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta, e altri beni durevoli	8.15
(14)Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze	9.08
(15)Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato	4.92
(16)Banchi di mercato beni durevoli	13.35
(17)Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	8.95
(18)Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	6.76
(19)Carrozzeria, autofficina, elettrauto	8.95
(20)Attività industriali con capannoni di produzione	3.13
(21)Attività artigianali di produzione beni specifici	4.50
(22)Ristoranti, Trattorie, osterie, pizzerie, pub	45.67
(23)Mense, birrerie, amburgherie	39.78
(24)Bar, caffè, pasticceria	32.44
(25)Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, e formaggi,	16.55

generi alimentari	
(26)Plurilicenze alimentari e/o miste	12.60
(27)Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio	58.76
(28)Ipermercati di generi misti	12.82
(29)Banchi di mercato genere alimentari	43.05
(30)Discoteche, night club, spettacolo viaggiante	12.84

7. di fissare le rate per l'anno 2023 per il versamento della TARI, pari a n. 2, con scadenza rispettivamente:
- rata n. 1 (50 % del dovuto nell'anno), con scadenza al 12/06/2023;
 - rata n. 2 (50 % del dovuto nell'anno), con scadenza al 12/12/2023;
 - rata unica entro la scadenza della prima rata;
 - di stabilire che il versamento sarà effettuato utilizzando il modello unificato semplificato F24, che verrà inviato ai contribuenti;
8. di procedere all'inserimento del testo della delibera nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico, in conformità alle disposizioni indicate in premessa nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul sito informatico dello Ministero medesimo;
9. di dare atto che sull'importo del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi, si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs n. 504/1992 e s.m.i.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Successivamente, al fine di consentire l'applicazione delle tariffe TARI per l'annualità 2023 con separata votazione la quale espressa per alzata di mano ottiene il seguente esito:

Presenti: n. 15 (Zorzi, Zanotti, Riolfi, Destri, Chierighini, Damoli, Ambrosi, Aldegheri, Tonel, Grasso, De Agostini, Toffalori, Corona, Grigoli, Padovani);

Favorevoli: n. 11 (Zorzi, Zanotti, Riolfi, Destri, Chierighini, Damoli, Ambrosi, Aldegheri, Tonel, Grasso, De Agostini);

Contrari: n. 4 (Toffalori, Corona, Grigoli, Padovani);

Astenuti: nessuno;

D E L I B E R A

di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del D.Lgs 267/2000.

Letto approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

Zorzi Roberto Albino

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

IL SEGRETARIO COMUNALE

dott.ssa Conforto Elisa

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

REFERTO PUBBLICAZIONE

(art. 124, comma 1, D.Lgs 267/2000)

Copia della presente deliberazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, D.Lgs 267/2000)

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in quanto decorsi 10 giorni dalla pubblicazione.

IL RESPONSABILE SETTORE AFFARI GENERALI

dott. Pinali Luca

(La firma, in formato digitale, è stata apposta sull'originale del presente atto ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs 7/3/2005, n. 82 e s.m.i. (CAD), il presente atto è conservato in originale negli archivi informatici del Comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella, ai sensi dell'art. 22 del D.lgs. 82/2005.)

ALLEGATO A)

COMUNE DI SANT'AMBROGIO DI V.P.
TARIFFE TARI 2023

Domestiche

Cd	Categoria	Quota fissa	Quota variabile
A1	Domestiche 1 componente	0,24763	38,08682
A2	Domestiche 2 componenti	0,29096	88,86925
A3	Domestiche 3 componenti	0,32501	114,26047
A4	Domestiche 4 componenti	0,35287	139,65168
A5	Domestiche 5 componenti	0,38073	184,08631
A6	Domestiche 6 componenti	0,40240	215,82533

Non domestiche

Cd	Categoria	Quota fissa	Quota variabile
01	Musei-Associaz.-Biblio	0,23565	0,50488
02	Cinematografi e teatri		
03	Autorim.-Magazz.	0,30046	0,64649
04	Distrib. carbur.-Imp.sportivi	0,44774	0,96204
05	Stabilimenti balneari		
06	Esposizioni - Autosaloni	0,20030	0,43407
07	Alberghi con ristorante	0,70696	1,51618
08	Alberghi senza ristorante	0,55967	1,19447
09	Case di cura e riposo	0,58913	1,26220
10	Ospedali	0,63037	1,35610
11	Uffici-Agenzie-Studi profess.	0,63037	1,35148
12	Banche e istituti credito	0,32402	0,69267
13	Negozi beni durevoli	0,58324	1,25450
14	Edicole-Farmac-Tabacc.	0,65393	1,39766
15	Filat.-Tappeti-Antiq.	0,35348	0,75732
16	Mercato beni durevoli		
17	Atti. artig.-Parrucc.-Estet.	0,64215	1,37765
18	Falegn.-Idraul.-Fabbro-Elettri.	0,48309	1,04055
19	Carrozz.-Autoff-Elettrauto	0,64215	1,37765
20	Att. industr. con capannoni		
21	Att. artig. di produzione	0,32402	0,69267
22	Ristor.-Trattorie-Pizz.	3,28145	7,02984
23	Mense-Birrerie-Amburg	2,85728	6,12321
24	Bar-Caffe'-Pasticc.	2,33295	4,99339
25	Supermerc.-Panif.-Macell.	1,19004	2,54749
26	Plurilic. alim. e/o miste	0,90726	1,93948
27	Ortofr.-Pesch.-Pizza taglio	4,22406	9,04474
28	Ipermerc. generi misti	1,02322	1,93762
29	Mercato genere alimentari	3,01045	6,62963
30	Discot.-Night club	0,86013	2,02260